



Associazione
Italiana
Vigilanza

www.assiv.it

CIRCOLARE ASSIV

Roma, 1° Febbraio 2013

CIRCOLARE N. 05/2013

Prot. 25/2013
Sez. II/1

**A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI
LORO SEDI**

Oggetto: Sentenza Corte di Cassazione n. 3596/2011- Insubordinazione.

Con la sentenza in oggetto la Sezione lavoro della Cassazione ha “fotografato” in maniera puntuale le caratteristiche che deve assumere l’insubordinazione, prevista anche dal CCNL vigilanza per integrare la giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro.

Il caso riguarda un dipendente, licenziato per giusta causa, alla quale era stata contestata un’insubordinazione di gravità tale da impedire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro. Nello specifico il lavoratore, aveva tenuto il seguente comportamento *“recatosi sul posto di lavoro e intimato dal suo superiore gerarchico di allontanarsi perché in ferie, pretese un provvedimento scritto che disponesse ufficialmente la sua collocazione in ferie, si allontanò dopo averlo ottenuto, ma poi rientrò in azienda pur senza poter lavorare, poi si presentò nuovamente al lavoro in data successiva e non si allontanò né per la nuova intimazione del superiore né per l’intervento della polizia, ma solo dopo aver ricevuto la lettera di sospensione cautelare.”*

La Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla sentenza della Corte di Appello che aveva ritenuto illegittimo tale licenziamento e condannato l’azienda a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro, nonché a corrispondergli le retribuzioni di fatto maturate dal licenziamento alla effettiva reintegra, ha respinto il ricorso dell’azienda e confermato l’illegittimità del licenziamento.

Di particolare interesse è l’articolata motivazione della Cassazione che ha respinto il ricorso presentato dall’azienda, perché la Corte, pur dando atto che i fatti contestati al lavoratore dovevano ritenersi provati nella loro nuda materialità, sulla base di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi emersi, ha ritenuto che la condotta posta in essere dal dipendente non appariva di gravità tale da ledere insanabilmente il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.

Distinti saluti.

Commissione Sindacale ASSIV
(Avv. Giovanni Pollicelli)



Aderente alla CONFINDUSTRIA